



Ordinanza Sindacale n. 5

del 7 GIUGNO 2023

Applicazione delle misure di Prevenzione rischio incendi boschivi e caduta alberi sul territorio Comunale e lungo la linea ferroviaria durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi

IL SINDACO

VISTO il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;

VISTO l’Art. 59 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 “Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” riguardante il divieto di accensione dei fuochi nei campi, nei boschi ed in prossimità di insediamenti;

VISTA la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” ed in particolare l’Art. 2 che definisce come incendio boschivo “un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 01 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” e sue successive modificazioni ed integrazioni (fra cui il Decreto Legislativo n. 02 del 6 febbraio 2020 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»”) ed, in particolare, quanto previsto dall’Art. 16, comma 1 che individua gli “incendi boschivi” fra le “Tipologie di rischi di protezione civile” attribuendo alle Regioni la funzione specifica relativa allo “spegnimento degli incendi boschivi” (Art. 11, comma 1, lett. m);

VISTO l’Art. 4, comma 5 della L. n. 353/2000 che stabilisce, tra le altre cose, che “i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni;

VISTO l’Art. 182, comma 6-bis del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” che stabilisce fra le altre cose, come “Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata” e che i comuni hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di detto materiale all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità;

VISTO l’Art. 6, del D.Lgs. n. 01/2018 (*Codice di Protezione Civile*) che individua il Sindaco quale “autorità territoriale di protezione civile”;

VISTE le nota pec del 30/05/2023 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – anno 2023- Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti;

VISTE altresì le raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2023, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.117 del 20/05/2023 che definiscono, tra l’altro la durata della campagna estiva di svolgimento delle attività di antincendio boschivo dal 15 giugno 2023 sino al 30 settembre 2023;



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

Cap 66050

☎ 0873 3401

P.IVA 00247720691

VISTA la nota della RFI S.p.A. — Rete Ferroviaria Italiana — Gruppo Ferrovie dello Stato — Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona, S.O. Unità Territoriale Pescara prot. UR 24/05/2023 RFI—NEMI.DOIT. AN.UT.UP\A 0018\P\2023\0000532, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17101 del 25/05/2023, con la quale viene richiesta l'emissione di un'ordinanza sindacale per la prevenzione di incendi e caduta alberi lungo la linea ferroviaria. - *Applicazione DPR n. 753/80 del 11 luglio 1980 - Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie*";

PRESO ATTO che lo sviluppo di vegetazione erbacea ed arbustiva lungo la linea ferroviaria rappresenta, soprattutto nel periodo primavera/estate, un potenziale pericolo per l'alta probabilità di innesco e sviluppo di incendio e per la caduta accidentale di alberi sulla sede ferroviaria, specie in occasione di perturbazioni atmosferiche, con conseguente pregiudizio per la sicurezza e/o la regolarità della circolazione;

CONSIDERATO inoltre che, vista l'urgenza del provvedimento, deducibile dalla sopra citata comunicazione di RFI, e per il numero e la difficoltà ad individuare tempestivamente i destinatari, possessori a qualsiasi titolo di aree coltivate o incolte adiacenti alle linee ferroviarie, non è né opportuna né eseguibile la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990;

VISTO l'art. 48 del DPR 11 luglio 1980, n. 753 recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, ai sensi del quale: *“È vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze. Sotto le linee dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36 l'accensione dei fuochi è comunque subordinata ad intese con le aziende esercenti, le quali determinano i periodi in cui è consentita la accensione e le cautele necessarie. [omissis]”*;

VISTO l'art. 52, del DPR 11 luglio 1980, n. 753 recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, secondo il quale: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”*;

VISTO l'art. 55 del DPR 11 luglio 1980, n. 753 recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, secondo il quale: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36”*;

PRESO ATTO delle condizioni climatiche degli ultimi anni, nelle stagioni estive, e del numero di incendi registrati anche nel nostro territorio comunale nelle giornate critiche delle stesse e delle previsioni meteo climatiche per la stagione estiva di prossimo avvio;



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

Cap 66050

☎ 0873 3401

P.IVA 00247720691

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

VISTO l'art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.....”*

VISTO l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale: *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;*

RITENUTO che appare evidente che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica tesa ad imporre misure di prevenzione e contrasto all'uopo specifiche;

VIETA

Al fine di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio individuato **dal 20 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2023**, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della L. 353/2000 e recepito dalla L.R. n° 3 del 04/01/2014 al capo III articoli dal 52 al 56), ovvero nelle aree immediatamente adiacenti ad esse, di:

- accendere e bruciare residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale;
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF e le altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;



ORDINA

- 1) Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;
- 2) Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi;
- 3) Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante **di almeno 10 metri** e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata **entro il 20 giugno 2023**;
- 4) Ai proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche di realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- 5) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera, di non bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché i residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.
- 6) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, di non bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo **entro il 20 giugno 2023** di realizzare fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
- 7) Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafulmineo, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a



tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti;

8) Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità;

9) Ai gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, di attenersi scrupolosamente ai contenuti dell'art.13 del D.lgs n°36 del 13 Gennaio 2003, per quanto riguarda la prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione;

10) Ai proprietari di fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, di garantire, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile;

11) ai possessori, a qualsiasi titolo di **terreni adiacenti la linea ferroviaria** (coltivati, tenuti a pascolo o incolti) di:

- tenere sgombre tali aree, fino a 20 (venti) metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche ed ogni materiale potenzialmente combustibile;
- circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 (cinque) metri, che dovrà essere costantemente priva di seccume vegetale;
- di mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/1980, dalla sede ferroviaria;
- di effettuare costantemente e in ogni periodo, la dovuta vigilanza su detti terreni e fondi limitrofi alla linea ferroviaria, allo scopo di prevenire ogni possibile situazione di pericolo e di intralcio per il pubblico servizio di trasporto;

12) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere agli interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo periodicamente:

- alla manutenzione mediante sfalcio delle erbe infestanti ed asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire condizioni tali da accrescere il pericolo incendi e prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica (ratti, rettili ecc.)
- alla regolare potatura di siepi sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni della visibilità e di transito sulla strada e le proprietà private confinanti, nascondendo la segnaletica e ne limitano la visibilità, restringono o danneggiano le strade, diminuiscono o impediscono l'illuminazione delle strade e minacciano l'integrità dei centri luminosi, nascondono la segnaletica o ne limitano la leggibilità, ovvero interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

Cap 66050

☎ 0873 3401

P.IVA 00247720691

- alla manutenzione delle alberature radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine statale e/o proprietà private;
- alla rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio qualora caduti sulla strada per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- alla potatura di alberi che possono provocare danni ed interruzioni alle linee elettriche e telefoniche;
- alla conservazione dei fabbricati ed i muri di qualsiasi genere, in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
- di adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo per la pubblica e privata incolumità relativamente alle piante ad alto fusto radicate sui propri fondi;

DISPONE

- che la Polizia Locale, il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri Gruppo Carabinieri Forestali e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato con obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni, nonché l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art. 48 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana adottato con deliberazione n° 9 del 30/01/2013 del Consiglio Comunale di San Salvo, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00, nonché secondo il regime sanzionatorio ordinario previsto da tutte le altre normative vigenti in materia.
- che alla presente Ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di San Salvo, attraverso gli organi locali di informazione e sul sito internet comunale;
- Venga trasmessa:
 - alla Prefettura di Chieti;
 - alla Questura di Chieti;
 - al Presidente della Regione Abruzzo;
 - al Presidente della Provincia di Chieti;
 - al Comando Provinciale VV.FF.;
 - al Dipartimento della Protezione civile Regione Abruzzo;
 - al responsabile del Corpo di Polizia Municipale del Comune di San Salvo;
 - al responsabile del Servizio Protezione Civile e Manutenzione del Comune di San Salvo;
 - alla locale stazione dei Carabinieri;
 - alla RFI Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Operativa Infrastrutturale Territoriale – S.O. Unità Territoriale Pescara;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di notifica/comunicazione a mezzo PEC.

SAN SALVO, 07 GIUGNO 2023



IL SINDACO

Avv. Emanuela De Nicolis

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)